

## CONVENZIONE POSTALE DEL 2 MARZO 1877

### Art. 1.

Fra i due Stati continuerà ad aver luogo un cambio regolare e quotidiano di corrispondenze in pieghi chiusi per mezzo degli Uffici di San Marino e di Rimini.

### Art. 2.

Le spese di trasporto dei pieghi postali da San Marino a Rimini, e da Rimini a San Marino sarà sostenuta dalla Repubblica di San Marino.

### Art. 3.

Le tasse delle corrispondenze cambiate fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia saranno quelle stesse fissate dalla tariffa postale interna del Regno d'Italia.

### Art. 4.

Le Amministrazioni Postali Sammarinese e Italiana riterranno ciascuna per sé e per intero le tasse dei rispettivi loro Uffici per le anzidette corrispondenze.

### Art. 5.

Le tasse da riscuotersi dall'Ufficio di San Marino per la francatura delle corrispondenze destinate a Paesi esteri al di là del Regno d'Italia, e le tasse dal medesimo Ufficio riscosse per le corrispondenze non francate originarie dai Paesi esteri e dirette a San Marino saranno quelle stesse che sono e che potranno in seguito essere determinate dalle tariffe in vigore nel Regno d'Italia per le corrispondenze da e per l'Estero.

### Art. 6.

L'Amministrazione delle Poste di San Marino riterrà a suo profitto tutto il montare delle tasse riscosse dai suoi Uffici sulle corrispondenze menzionate nel precedente articolo 5.

### Art. 7.

La Repubblica di San Marino non potrà sotto qualsiasi pretesto imporre alcuna soprattassa sulle corrispondenze regolarmente francate e che saranno rimesse come tali all'Ufficio di San Marino dall'Ufficio di Rimini.

### Art. 8.

La francatura delle corrispondenze della Repubblica di San Marino per il Regno d'Italia e per Paesi esteri, e la francatura delle corrispondenze del Regno d'Italia per la Repubblica di San Marino dovrà sempre essere rappresentata dai francobolli in uso nel rispettivo Stato.

### Art. 9.

La corrispondenza ufficiale relativa al servizio postale fra i due Stati avrà corso in franchigia.

### Art. 10.

Gli abitanti della Repubblica di San Marino e gli abitanti del Regno d'Italia potranno trasmettersi mediante Vaglia postali delle somme di danaro estensibili fin a lire mille per ciascun vaglia..

Per gli effetti di questo cambio l'Ufficio postale di San Marino è pareggiato agli Uffici di Capilugogo delle Province del Regno d'Italia.

### Art. 11.

Per l'emissione ed il pagamento dei Vaglia postali l'ufficio di San Marino si uniformerà alla tariffa ed ai regolamenti in vigore nel Regno d'Italia per il servizio dei vaglia postali e relativa responsabilità.

### Art. 12.

L'Amministrazione Sammarinese e l'Amministrazione Italiana riterranno ciascuna a proprio esclusivo profitto le tasse dei Vaglia emessi nei rispettivi Uffici.

**Art. 13.**

Con Regolamento speciale le due Amministrazioni postali determineranno di comune accordo, ove occorra, le norme particolari necessarie alla esecuzione della presente Convenzione.

**Art. 14.**

La presente Convenzione sarà messa in vigore il 1° Luglio 1877 e durerà per due anni. Oltre codesto tempo continuerà ad avere effetto di anno in anno finché sei mesi avanti alla scadenza non venga disdetta da una delle Alte Parti contraenti.

**Art. 15.**

Questa Convenzione sarà ratificata dai Governi rispettivi; ed il cambio delle ratifiche seguirà nel più breve tempo possibile.